



MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

D.G.C.I.I.

Programmazione Negoziata

Patti Territoriali

Via Molise, 2 00187 R O M A

ROMA, 25.11.2004

**A i Soggetti Responsabili
dei Patti Territoriali**

Loro Sedi

**e, p.c. Alla Cassa Depositi e Prestiti
Via Goito, 4
00186 ROMA**

**Alle Banche Convenzionate
Loro Sedi**

PROT. N° 1238997

Oggetto: Patti territoriali – Richieste di sospensiva dei termini per il completamento delle iniziative imprenditoriali

Come è noto, ai sensi del Regolamento 320/2000 art. 12 lettera e), il completamento delle iniziative imprenditoriali finanziate nell'ambito dei patti territoriali deve avvenire entro 48 mesi dalla data di avvio dell'istruttoria, salvo che il termine stesso sia prorogato; la proroga può essere concessa una sola volta e per un periodo non superiore a 12 mesi. Lo stesso Regolamento 320/2000 prevede che, qualora l'iniziativa sia ultimata entro i sei mesi successivi alla scadenza della proroga, si dovrà provvedere alla revoca parziale dell'agevolazione nella misura del 10%.

E' altresì noto che la proroga di cui sopra può essere riconosciuta direttamente dal soggetto responsabile, secondo le indicazioni impartite da questa Amministrazione con svariate circolari sull'argomento. A tal proposito si richiama l'attenzione sull'importanza della verifica, da parte del soggetto responsabile concedente la proroga, della sussistenza delle condizioni per il completamento degli investimenti nei termini prorogati.

A seguito di numerose richieste da parte di alcuni soggetti responsabili per ulteriori proroghe motivate da particolari situazioni imprevedibili, al fine di verificare la possibilità di non incorrere nella sanzione di cui sopra e maggiormente nella revoca totale dell'agevolazione con conseguenti ripercussioni negative sullo sviluppo locale con particolare riferimento alle unità lavorative impiegate, si è ritenuto di richiedere un parere legale.

Sulla base di detto parere, non potendo comunque riconoscere più di una proroga (il Reg. 320 indica chiaramente che la proroga può essere concessa una sola volta) si è ritenuto, nei casi di reale impedimento alla prosecuzione dei lavori, di concedere una sospensiva dei termini, commisurata alla effettiva durata dell'impedimento (dalla data del verificarsi dell'impedimento sino alla sua rimozione), ma comunque non superiore a 12 mesi complessivi.

La procedura messa in atto prevede che sia il soggetto responsabile a valutare dette particolari situazioni e proporre la sospensiva, che comunque deve essere concessa dal Ministero.

Tra gli impedimenti oggettivi più volte è stato ribadito che vanno compresi solo quelli aventi carattere straordinario, quali ad esempio:

- le calamità naturali (terremoti, mareggiate, alluvioni, inondazioni, eruzioni vulcaniche, frane, ecc.);
- il sequestro del cantiere da parte delle autorità giudiziarie;
- la necessità di delocalizzare lo stabilimento per sopraggiunte variazioni urbanistiche;
- il reperimento, nel corso dei lavori, di beni archeologici con conseguente blocco da parte della Sovrintendenza archeologica.

Da un esame delle richieste pervenute da parte di alcuni soggetti responsabili è emerso che, in molti casi, le motivazioni addotte a sostegno della richiesta non presentano il carattere di straordinarietà di cui sopra, ma sono riconducibili a situazioni generalizzabili quali ritardi amministrativi o burocratici, motivazioni eventualmente sostenibili per il riconoscimento della proroga ordinaria di 12 mesi.

E', inoltre, emerso che quasi sempre dette richieste pervengono in prossimità della scadenza dei termini, adducendo motivazioni riconducibili a fatti accaduti molto tempo prima e per i quali non era stata evidenziata alcuna difficoltà al momento in cui l'impedimento si è verificato.

Tali richieste potrebbero configurarsi come un mero tentativo di evitare di incorrere nella sanzione prevista dal Regolamento 320/2000 sopra riportata.

Si richiama pertanto l'attenzione dei soggetti responsabili in indirizzo sulla responsabilità che gli stessi si assumono nei confronti di eventuali controlli da parte di organismi superiori per richieste di sospensiva inoltrate al Ministero non supportate da idonee motivazioni aventi carattere di reale straordinarietà.

Si richiama altresì l'attenzione sulla possibilità per le beneficiarie di ultimare comunque il programma di investimento nei termini provvedendo a realizzarne una parte purché organica e funzionale o a non presentare a consuntivo i titoli di spesa emessi fuori termine massimo, sempre che gli stessi non inficino l'organicità e la funzionalità del programma ammesso alle agevolazioni.

IL DIRIGENTE
(F.to Arch. Gioacchino Catanzaro)